## N. 3961/2013 R.G.E.



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

II GE,

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario del lotto 1, all'esito della vendita non ha versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 d.a. c.p.c.

- dichiara la decadenza dell'aggiudicatario;
- dispone la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;
- dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del lotto 1 al medesimo prezzo dell'ultimo tentativo di vendita;
- autorizza il professionista delegato a prelevare dal conto corrente delle procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 27/03/2019

Il Giudice

dott. Giacomo Puricelli

